

CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Visto l'art. 25, cc. 2, 3 e 4, del DLGS 165/2001

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Visto l'art. 5, c. 2, del DLGS 165/2001, in base al quale: *Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.*

Visto l'art. 40, cc 1-3, del DLGS 165/2001 così come modificati nell'art. 54 del DLGS 150/2009.

Visto l'art. 1, c. 78, della L 107/2015

Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

Visto il Rapporto di Autovalutazione di Istituto.

Visto l'Atto di indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa triennio 2016-2019, prot. 2251/a19 del 4/11/2015.

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Visto l'articolo 396 cc. 2 e 3 del DLGS 297/94, secondo il quale al personale direttivo spetta *d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;*

e, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi [...] avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

Visto l'articolo 10, c. 4 del DLGS 297/94, *“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe”*.

Visto l'articolo 7 c. 2 del DLGS 297/94, per cui il collegio dei docenti *formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto*.

Il Consiglio di Istituto delibera

Principi generali

L'assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto e delle proposte espresse dal Collegio dei Docenti, dopo un'attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera nel rispetto delle norme vigenti in relazione alla struttura oraria delle cattedre.

L'assegnazione alle diverse classi avviene dopo i movimenti di mobilità dei docenti, di assegnazione provvisoria e di utilizzo, e comunque, prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico.

Per l'assegnazione delle cattedre il Dirigente Scolastico tiene conto:

- delle linee guida stabilite dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale;
- delle professionalità presenti nella scuola;
- della valorizzazione delle risorse umane e delle competenze specifiche maturate dai docenti nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro precedenti;
- dell'organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- degli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione di Istituto;
- delle eventuali preferenze dei docenti, in un'ottica di condivisione.

Criteri generali

- Ripartizione equa dei docenti a tempo indeterminato, neo trasferiti e a tempo determinato fra le classi e le sezioni;
- Rispetto della continuità didattica all'interno del primo biennio e nel triennio, garantendo comunque nel passaggio da biennio e triennio la continuità di almeno due discipline, in modo che possano costituire un punto di riferimento per gli studenti;
- Attribuzione di classi sia di biennio che di triennio, compatibilmente con la classe di concorso;
- Favorire il più possibile l'abbinamento di materie letterarie.

In casi particolari e per motivate esigenze, anche di carattere riservato, sulla base dei dati a propria disposizione e valutata attentamente la situazione specifica, al fine di garantire le migliori condizioni organizzativo-didattiche, il Dirigente Scolastico può derogare rispetto ai criteri precedentemente indicati, compiendo scelte funzionali alla piena attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e del raggiungimento degli obiettivi posti nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto.

Delibera n° 63 del 9/6/2017